

N. 1724/2015 Mod.21

N. 5673/2016 R. GIP

TRIBUNALE DI POTENZA

Ordinanza di accoglimento della richiesta di archiviazione

-art. 409 e segg. c.p.p.

Il giudice per le indagini preliminari,
letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, nei confronti di
Pescuma Elisabetta per il reato di cui all'art. 328 c.p.;
esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero;
letta l'opposizione ritualmente proposta nell'interesse della persona offesa;
richiamato il verbale dell'udienza camerale del 19.5.2017;

OSSERVA

La richiesta di archiviazione, allo stato, deve essere accolta, per essere infondata la notizia criminis.

Nel merito, il procedimento scaturisce dall'atto di denuncia querela di quattro consiglieri di minoranza, appartenenti al "Movimento 5 stelle" i quali denunciavano ritardi ed omissioni nella trasmissione di atti amministrativi relativi, tra l'altro, a procedure di gara, modelli MUD ed alla gestione della discarica comunale.

Dei ritardi sarebbe stata responsabile l'indagata ed altri dipendenti del Comune di Venosa non meglio identificati.

La notizia di reato, correttamente inquadrata dal punto di vista giuridico, appare infondata.

I denuncianti richiamano la formulazione testuale dell'art. 16 dello statuto comunale, il quale prevede in via generale che i consiglieri comunali

abbiano diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, ivi compresi il rilascio di copia, nel termine di giorni 5 fatte salve situazioni di "forza maggiore".

Orbene, risulta che alle molteplici richieste dei consiglieri, in parte anche generiche, ovvero carenti della indicazione specifica della documentazione richiesta e talora relative a documenti ancora in corso di formazione o di acquisizione da parte del Comune (es. modello MUD 2014), si sia dato sostanzialmente corso. (cfr. delega di indagine del 18.89.2015 e relativi allegati)

Non si può, sul piano concreto, rilevare che la tempistica prevista dallo Statuto (non in linea con quella della L.241/1990 e s.m.i.) in considerazione della numerosità delle richieste, ravvicinate nel tempo, avrebbe imposto al Comune la "messa a disposizione" di personale apposito a servizio dei consiglieri, fatto questo probabilmente irrealizzabile dall'amministrazione interessata.

In diritto si osserva che il diritto di accesso dei consiglieri comunali è partitamente regolato, oltre che dalla legge generale, L.241/1990, anche dalla norma speciale di cui all'art. 43 del D.Lgs 267/2000 il quale testualmente prevede, al comma 2, che *"...2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge..."*.

Appare evidente, pertanto la profonda differenza tra il diritto di accesso del cittadino e quello, più ampio e rinforzato del consigliere comunale, il quale incontra il suo limite interno nella correlazione necessaria tra l'oggetto del

diritto riconosciuto e l'espletamento del mandato ed il suo limite esterno, tra l'altro, nella esigenza di funzionalità e di buona amministrazione dell'Ente. In un autorevole precedente della giurisdizione amministrativa si è sostenuto che : *"... È legittimo il diniego opposto dall'amministrazione comunale alla richiesta rivolta dai consiglieri comunali diretta all'estrazione di copie in assenza di motivazione in ordine all'esistenza dei presupposti del diritto di accesso, soprattutto in presenza di numerose e reiterate istanze, che tendono ad ottenere la documentazione di tutti i settori dell'Amministrazione, apparendo così tendenti a compiere un sindacato generalizzato dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell'Ente che non all'esercizio del mandato politico finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche che di volta in volta l'elettorato....Il riconoscimento da parte dell'art. 43 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico sugli enti locali) di una particolare forma di accesso costituita dall'accesso del consigliere comunale per l'esercizio del mandato di cui è attributario, va coordinato con la modifica introdotta all'art. 22, l. n. 241 del 1990, dalla l. n. 15 del 2005, di tal che anche il consigliere comunale deve essere portatore di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale richiede l'accesso...-Il riconoscimento da parte dell'art. 43 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico sugli enti locali) di una particolare forma di accesso costituita dall'accesso del consigliere comunale per l'esercizio del mandato di cui è attributario, non può portare allo stravolgimento dei principi generali in materia di accesso ai documenti e non può comportare che, attraverso uno strumento dettato dal legislatore per il corretto svolgimento dei rapporti cittadino-p.a., il primo, servendosi del baluardo del mandato*



politico, ponga in essere strategie ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro negli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull'attività dell'amministrazione oramai vietato dall'art. 24, comma 3, l. n. 241 del 1990....". (Consiglio di Stato, sez. IV, 12/02/2013, n. 846)

Nel caso di specie, molte delle richieste dei consiglieri erano generiche o relative a materiale ancora non in possesso dell'Amministrazione Comunale.

Tuttavia, pure obliterando gli aspetti innanzi stigmatizzati, non vi sono agli atti di indagine elementi che inducano a ritenere la sussistenza del reato ipotizzato a carico della Pescuma (peraltro anche incompetente per alcune delle richieste da evadere) non tanto e non solo dal punto di vista della materialità del reato, ma soprattutto sotto il profilo della sussistenza del dolo, che appare incompatibile con la sequenza attizia descritta per ogni richiesta nella delega di indagine richiamata.

Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata e la richiesta di archiviazione accolta.

Per completezza di esame si rileva che assolutamente ininfluenti ai fini del decidere, in considerazione del tenore della documentazione acquisita, appaiono le investigazioni suppletive, peraltro solo genericamente indicate nell'atto di opposizione.


PQM

Visti gli artt. 409 e segg. c.p.p.:

rigetta l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento sopra indicato, ordinando l'immediata restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, autorizzando le parti interessate a trarre copia degli atti.

Potenza, 22.5.2017



Il giudice per le indagini preliminari

Dott.ssa Rosa Maria Verrastro

TRIBUNALE DI POTENZA

UFFICIO GI

È copia conforme all'originale

Potenza 31/5/2018

IL CANCELLIERE

